



Ambasciata d'Italia  
Tunisi

## VISTO DI INGRESSO PER «LAVORO AUTONOMO» (V.S.U. O V.N.)

Il visto per lavoro autonomo consente l'ingresso in Italia, ai fini di un soggiorno di breve o lunga durata, a tempo determinato o indeterminato, allo straniero che intenda esercitare un'attività professionale o lavorativa a carattere non subordinato, ai sensi dell'art. 26 del testo unico n. 286/1998.

Il rilascio di nuovi visti d'ingresso è riservato alle seguenti categorie di lavoratori:

- 1) imprenditori che svolgono attività di interesse per l'economia italiana;
- 2) liberi professionisti;
- 3) soci ed amministratori di società non cooperative;
- 4) artisti di chiara fama internazionale e di alta qualificazione professionale, ingaggiati da enti pubblici e privati;
- 5) artigiani provenienti da Paesi extracomunitari che contribuiscono;

### **Per richiedere il visto occorre presentare:**

- 1) Modulo di domanda;
- 2) una foto recente formato tessera ([https://www.icao.int/sites/default/files/FAL/Annex\\_A-Photograph\\_Guidelines.pdf](https://www.icao.int/sites/default/files/FAL/Annex_A-Photograph_Guidelines.pdf));
- 3) Un passaporto in corso di validità Superiore di 3 mesi alla durata del soggiorno in caso di visto C o 15 mesi in caso di visto D;
- 4) Nulla osta della Questura rilasciato recentemente;
- 5) Disponibilità economica sufficiente in Italia;
- 6) Contratto di acquisto o di locazione di una proprietà;
- 7) Disponibilità di un reddito superiore al livello minimo per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria;
- 8) Assicurazione sanitaria di viaggio, valida per tutto il periodo di validità del visto, avente una copertura minima di 30.000,00 euro per le spese di ricovero ospedaliero d'urgenza e per le spese di rimpatrio; (solo per i visti Schengen)

Il rilascio del visto di ingresso per lavoro autonomo in favore di soci ed amministratori di società o di titolari di contratto per prestazioni di lavoro autonomo può avvenire solo qualora la società di destinazione del lavoratore in Italia risultati – dall'esame del certificato di visura camerale – attiva nel nostro Paese da almeno 3 anni.

Il rilascio del visto di ingresso per lavoro autonomo in favore dello straniero richiedente che voglia esercitare attività imprenditoriale, commerciale o artigianale da intraprendere è subordinato alla presentazione di un'attestazione, rilasciata dalla competente Camera di commercio, relativa all'astratta individuazione delle risorse necessarie all'attività stessa e di cui il richiedente dovrà disporre in Italia.

Le dichiarazioni, le attestazioni o la documentazione sostitutiva in questione, unitamente al nulla osta della questura, devono essere presentate alla Rappresentanza diplomatico- consolare italiana competente, ai fini del rilascio del visto.

Ai fini dell'accertamento da parte della Rappresentanza diplomatico-consolare dei requisiti previsti dalla normativa di riferimento, il lavoratore non appartenente all'Unione europea deve comunque dimostrare di disporre di idonea sistemazione alloggiativa e di un reddito annuo, proveniente da fonti lecite, di importo superiore al livello minimo previsto dalla legge per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria o di corrispondente garanzia da parte di enti o cittadini italiani o stranieri regolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato.

I lavoratori autonomi interessati dovranno essere informati dell'impossibilità di svolgere la loro attività per committente diverso da quello per il quale il visto è stato rilasciato e dell'impossibilità di ottenere la conversione del permesso di soggiorno per motivi diversi.

**ATTENZIONE:** L'elenco dei documenti sopra riportato deve intendersi come meramente orientativo per l'utenza. La Sede si riserva di effettuare ulteriori approfondimenti a seconda del caso e di richiedere eventuali integrazioni documentali.